

## REGIONE LOMBARDIA

### DG WELFARE

#### **Verbale di confronto sulla distribuzione delle risorse di cui all'art. 1 del D.L.18/2020**

In data 26 maggio 2020, la Delegazione di parte pubblica Regionale - così come composta ai sensi della D.G.R. n. XI/1269 del 18 febbraio 2019 e le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto del SSN, si sono incontrate a conclusione del percorso di confronto, che le ha viste coinvolte in videoconferenza, nelle giornate del 26/03/2020, 08/04/2020, 11/05/2020, 20/05/2020, per il previsto confronto regionale sulla distribuzione delle risorse che finanziano il trattamento economico accessorio del personale del SSN previste da specifiche disposizioni di legge.

Oggetto del confronto sono le risorse di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, dal titolo "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il sopra richiamato D.L. 18 e successive conversioni e modifiche prevede un apposito finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, viene stabilito in particolare che:

*"Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto".*

Per la Regione Lombardia (Tabella A Decreto) le somme stanziare, compresi oneri e irap ammontano a € 41.451.232=.

Considerato che l'applicazione della disposizione contenuta nel D.L. 18/2020 interessa anche

il personale della dirigenza del SSN è stato attivato uno specifico tavolo di confronto con le relative Organizzazioni sindacali.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 le parti condividono le seguenti valutazioni:

- la disposizione determina, per l'anno 2020, un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento a quello direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19;
- in particolare, le risorse incrementano, per le finalità indicate dalla norma di legge, la disponibilità del fondo contrattuale che finanzia gli istituti collegati alle particolari condizioni di lavoro.

Le parti concordano i seguenti criteri di distribuzione delle sopradette risorse.

Il finanziamento complessivo pari a € 41.451.232= sarà distribuito tra dirigenza e comparto in base al numero del personale sanitario del comparto e della dirigenza in servizio al 31.12.2019.

La quota di finanziamento per il comparto è pari a €31.496.406=.

Si concorda di distribuire l'importo di € 30.000.000= riservandosi di distribuire, previo ulteriore accordo, il restante importo di 1.496.406,00= per fronte ad evenienze che dovessero verificarsi e, comunque entro il 1luglio 2020; da utilizzare per il medesimo periodo dopo verifica che i criteri utilizzati per la distribuzione dei 30.000.000 abbiano compensato la spesa dei fondi nelle singole Aziende. Qualora le risorse siano state sufficienti vengono ridistribuite con i medesimi criteri.

La quota di finanziamento per il comparto è stata suddivisa tra gli enti in base al numero complessivo di personale del comparto.

In tale calcolo è stato inoltre applicato un correttivo sulle aziende maggiormente coinvolte nell'emergenza. Per tali aziende è stato dato un valore superiore al peso del personale del comparto rispetto agli altri enti.

Per definire il coinvolgimento degli enti sono stati usati come criteri:

- Numero pazienti covid gestiti dall'ente nel periodo di maggior afflusso.
- Incidenza di pazienti covid gestiti sul totale dei dipendenti dell'ente.

Gli enti maggiormente coinvolti sono quindi stati individuati in base al seguente criterio matematico:

- $(\text{numero di pazienti covid gestiti nel periodo di maggiori afflusso})_{\text{ente}} \geq 1000$
- $(\text{pazienti covid / totale dipendenti})_{\text{ente}} \geq (\text{pazienti covid / totale dipendenti})_{\text{mediana}}$ .

- Per le ATS si sono invece considerati :
- $(\text{popolazione positiva /totale dipendenti})_{\text{ente}} \geq (\text{popolazione positiva/totale dipendenti})_{\text{mediana}}$ .

Le risultanze di tale calcolo trovano espressione nella tabella allegata.

Si ritiene che la finalizzazione delle risorse disponibili all'interno di ciascuna azienda debba avvenire in coerenza con le previsioni contenute nell'art. 1, comma 1 del D.L. 18/2020, considerando quindi in particolare:

- a) il maggior impegno effettivamente prestato dal personale dipendente;
- b) il diretto coinvolgimento in attività di contrasto alla emergenza epidemiologica in essere;
- c) il coinvolgimento nei servizi coordinati e diretti da AREU assicurati anche presso altri enti del SSR.

Le parti concordano che le risorse saranno distribuite a livello aziendale sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento dell'indennità di Malattie Infettive di cui all'art. 86, commi 6, 8, 9 e 10 del CCNL La previsione dell'art. 86, comma 6, come confermato di recente in un chiarimento applicativo di ARAN, consente una certa adattabilità nella relativa applicazione. Infatti il secondo periodo del suddetto comma 6 prevede che: "I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti".

L'ARAN ha chiarito che spetta dunque ad ogni singola Regione (fatte salve le procedure di confronto contrattualmente definite) individuare e rimodulare i servizi in parola.

Preso atto della complessa riorganizzazione dei servizi assistenziali, ed in particolare dell'assistenza ospedaliera, derivante dall'emergenza epidemiologica, l'indennità in esame, a far data dal 20 febbraio 2020, compete al personale infermieristico e a quello ad esso assimilato dalla norma contrattuale (ex art 86 comma 10) anche se non operante in servizi specificatamente definiti di "malattie infettive", qualora gli stessi abbiano prestato la propria attività direttamente o a supporto, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti contesti:

- Unità di terapia Intensiva e Sub-Intensiva dedicate a pazienti Covid;
- Reparti di Malattie Infettive, di Pneumologia, Medicine di Urgenza, Pronto Soccorso, 118, Unità di degenza Covid-19;
- Servizi diagnostici e terapeutici e settori chirurgici, direttamente coinvolti nell'attività COVID 19.

Difatti l'attuale pandemia ha comportato l'allargamento della connotazione di "malattie infettive" tenendo conto che i pazienti covid sono stati trattati in unità organizzative tradizionalmente non identificate quale malattie infettive.

Si prevede inoltre il riconoscimento dell'Indennità di Malattie infettive al personale di cui all'art. 86, commi 6, 8, 9 e 10 del CCNL che ha svolto attività nell'ambito del servizio di emergenza/urgenza extra ospedaliero.

- b) Riconoscimento dell'indennità di Terapia Intensiva anche al personale che ha lavorato eccezionalmente nei reparti di Terapia Intensiva per il periodo effettivamente lavorato
- c) Riconoscimento delle ore straordinarie del personale ed eccezionalmente del lavoro supplementare che il personale part time ha dovuto prestare nell'ambito dell'emergenza.
- d) Sono salvaguardate le indennità di turno per i lavoratori sulle 24 ore e 12 ore che a causa della pandemia non riescono ad effettuare il numero sufficienti di turni stabiliti dalla contrattazione collettiva e decentrata o qualora per fronteggiare l'emergenza l'azienda adotti misure organizzative diverse dalla normale turnazione (es. turni da 12 ore ecc.).

La definizione di ulteriori puntuali criteri applicativi ed allocativi sarà definita da ciascuna azienda, nel rispetto dei principi definiti dal presente verbale e nel rispetto dei modelli relazionali con i soggetti sindacali previsti dalla vigente disciplina contrattuale.

A livello aziendale, nell'ambito del confronto sindacale, verrà altresì verificato il sussistere delle circostanze cui consegue la cumulabilità delle indennità di Terapia Intensiva e Malattie Infettive nelle unità di terapia intensiva dedicate ai pazienti Covid.

Le parti riconoscono che, nell'attuale contesto emergenziale, l'utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuali diretti a prevenire il rischio di contagio comporta una dilatazione dei tempi necessari per l'espletamento delle operazioni di vestizione e svestizione, rispetto a quelli richiesti in condizioni ordinarie e per i quali la vigente disciplina contrattuale ha disciplinato specifiche modalità di riconoscimento; pertanto ritengono che nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1 possono essere remunerati anche gli straordinari resi dal personale e risultanti dalle timbrature, anche laddove resi in conseguenza del maggior impegno necessario per effettuare la vestizione nei reparti covid, nella misura massima di 30 minuti per turno, in funzione dei dispositivi previsti.

I principi individuati nel presente Accordo si applicano anche al personale delle ASP e dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna direttamente coinvolto nei servizi COVID-19 e, verranno declinati dagli stessi Enti nell'ambito della loro autonomia, e compatibilmente con le proprie risorse di bilancio.

Milano 26 maggio 2020